

TI_GERICHTE 14.2023.28 vom 21. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.28_d20181121

FR: TI_GERICHTE 14.2023.28 du 21 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2023.28 del 21 novembre 2018

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione giudiziaria straniera. Exequatur in via principale e incidentale

Erwägungen

E. 3

novembre 2021, consid. 5.1.1, e 14.2017.178 del 27 marzo 2018, consid. 5). Gli effetti dell'exequatur sono in questa ipotesi limitati all'esecuzione in corso (sentenza del Tribunale federale 5A_1015/2021 del 4 agosto 2022, consid. 6.1). Le due vie devono essere tenute separate. Il giudice adito con un'istanza volta all'exequatur di una sentenza estera in via principale e al rigetto definitivo dell'opposizione dovrebbe evitare di congiungere i due tipi – parzialmente incompatibili – di procedura e dare all'istante da scegliere tra le due vie (citata 14.2016.146 consid. 1.2). Secondo il Tribunale federale il giudice del rigetto deve pronunciarsi sull'exequatur nella motivazione della decisione, anche qualora l'interessato abbia formulato una conclusione formale al riguardo (sentenze 5A_1015/2021 consid. 6.1 e 5A_646/2013 consid. 5.1 [citate] e 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6.1, le ultime due con rinvio alla DTF 132 III 790 consid. 3.2, relativa però alla ricevibilità del ricorso per riforma al Tribunale federale).

E. 3.1

Nella decisione impugnata, il Pretore ha giudicato che tutte le decisioni allegate quali titoli esecutivi costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione, tranne la decisione italiana, di cui l'istante ha postulato l'exequatur solo in via incidentale, poiché la richiesta da lui formulata in via principale nella causa ordinaria è stata respinta con decisione passata in giudicato che vincola il giudice del rigetto e non gli consente di pronunciarsi sulla questione.

E. 3.2

Ora, l'escutente che intende ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso sulla scorta di una decisione civile estera ha a disposizione due vie (tra altre: sentenze del Tribunale federale 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 5.1 e della CEF 14.2016.146 del 20 settembre 2016 consid. 1.2, massimato in RtiD 2018 I 769 n. 39c). Può anzitutto chiedere al giudice civile svizzero competente di dichiarare la decisione estera esecutiva in Svizzera in via principale per poi, sulla scorta della decisione che ne accerta l'esecutività (detta decisione di exequatur), postulare il rigetto definitivo dell'opposizione nell'apposita procedura sommaria (art. 80 e 84 LEF). Se la decisione estera è stata emanata in uno Stato vincolato dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0.275.12), la procedura di exequatur è disciplinata dagli

art. 38 segg. CLug, che prescrivono una procedura unilaterale in prima istanza (art. 41 CLug). Il giudice dell'esecuzione statuisce in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CP), ma con forza di cosa giudicata, anche se respinge l'istanza (DTF 138 III 180 consid. 6.5), a meno che la reiezione sia fondata su un motivo formale (sentenze del Tribunale federale 5A_528/2022 del 6 febbraio 2023, consid. 3.2, e 6B_720/2021 dell'11 marzo 2022, consid. 2.4.3) o che l'istanza sia dichiarata irricevibile (sentenza del Tribunale federale 5A_59/2015 del 30 settembre 2015 consid. 4.2.1), caso in cui la decisione passa in giudicato esclusivamente sulla questione della ricevibilità (DTF 138 III 179 consid. 6.3 e 134 III 467 consid. 3.2) e del presupposto processuale mancante (sentenza del Tribunale federale 4A_389/2019 del 21 febbraio 2020, consid. 7). Il giudice del rigetto è vincolato dall'accertamento dell'esecutività della decisione estera contenuto nella decisione di exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022, consid. 6.2.3 e 6.2.5). Alternativamente, l'escutente può rivolgersi subito al giudice del rigetto dell'opposizione, che esamina allora la questione dell'exequatur in via solo incidentale e in contraddittorio (art. 84 LEF) e, se ritiene dati i presupposti, rigetta l'opposizione in via definitiva (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; citata 6B_720/2021 consid. 2.4.4; sentenza della CEF 14.2016.146 del 20 settembre 2017, consid. 1.2), sempreché l'escusso non sollevi con successo un'eccezione giusta l'art. 81 cpv. 1 o 3 LEF (sentenze della CEF 14.2021.79 del

E. 3.3

Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha considerato che la richiesta di exequatur della decisione italiana formulata da RE 1 solo in replica costituiva un'inammissibile mutazione dell'azione (art. 227 CPC), nella forma del cumulo di azioni (art. 90 CPC), in mancanza del presupposto dell'identità tra la procedura ordinaria applicabile alla conclusione formulata nella petizione e quella sommaria reggente la nuova conclusione contenuta nella replica, motivo per cui ha respinto l'istanza di exequatur. Il motivo di reiezione – in realtà d'inammissibilità – è quindi manifestamente di natura formale. Che la pronuncia sia avvenuta in via principale – nel dispositivo in risposta a una richiesta esplicita dell'attore – non vincola il giudice del rigetto per quanto attiene alla questione materiale dell'esecutività della decisione italiana in Svizzera (sopra consid. 3.2, secondo paragrafo). Nella causa di rigetto dell'opposizione il Pretore avrebbe dunque dovuto esaminare la questione dell'exequatur d'ufficio (art. 57 CPC e DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e in via incidentale.

E. 3.4

Orbene, posto che la decisione italiana (doc. G) è senz'altro esecutiva nello Stato d'origine, ciò che, oltre a essere incontestato, emerge chiaramente dall'attestato di cui all'Allegato V della Convenzione (doc. N). Non sussistono neppure dubbi sulla sua autenticità. CO 1 non ha d'altronde invocato né tantomeno dimostrato la sussistenza di uno dei casi previsti dagli art. 34 e 35 cpv. 1 della Convenzione, anzi ha aderito alle conclusioni dell'istante. Infine, la pretesa dell'istante risulta esigibile, siccome poggia su una decisione, come visto, esecutiva e la cui notifica alla convenuta non è contestata (sentenze della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 n. 40c, consid. 5.2, e 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 4.2.2, con rinvii). Il rigetto si estende alle spese forfettarie del 15% e al contributo del 4% alla Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.) richiesti con l'istanza e menzionati nella decisione italiana (doc. G, dispositivo n. 2) e nella parcella pro forma (doc. G, ultimo foglio), la quale non indica alcuna pretesa per l'IVA (cfr. sul tema: sentenza della CEF 14.2017.42 del 4 luglio 2017 consid. 3.2), oltre agli interessi di mora del 5% dal 6 marzo 2020 (doc. F), la Camera essendo vincolata dalle conclusioni dell'istante (art. 58 cpv. 1

CPC), che li ha fatti decorrere dalla data di scadenza indicata nel richiamo del 25 febbraio 2020 (doc. L), e non già da quella della notifica della decisione italiana, al tasso dell'art. 104 cpv. 1 CO del 5%, notoriamente inferiore a quello legale in Italia nelle transazioni commerciali, al minimo dell'8% dal 2013 (citata 14.2017.42 consid. 3.2; https://e-justice.europa.eu/404/IT/interest_rates?ITALY&member=1), saggio che si applica anche in materia non commerciale dal momento in cui sia proposta domanda giudiziale (art. 1284 comma 4 CCit).

E. 4

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 5

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 5'710.70, pari all'importo dell'unica esecuzione per la quale l'opposizione non era stata rigettata (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: "1. Si prende atto che CO 1, con le osservazioni del 3 gen naio 2023, ha dichiarato di non opporsi all'istanza, con cui RE 1 ha chiesto il rigetto definitivo delle opposizioni da lei interposte ai precetti esecutivi n. _____, 3 _____, _____ e _____ della sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione. 2. La causa è stralciata dal ruolo per intervenuta acquiescenza." 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che gli rifonderà fr. 350.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. PA 1, _____, _____; – CO 1, _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.